

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Marianna Garrone

Ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento n. 17/2016 nei confronti di:

CARLO DI BATTISTA
GIOVANNI DI BATTISTA

*

*

*

In seguito alla trasmissione da parte della Procura Federale, in data 5 luglio 2016, della segnalazione, inoltrata a cura della commissione veterinaria della manifestazione di cui *infra*, venivano sottoposti, in conformità alla competenza di questo Giudice, i fatti riguardanti presunti comportamenti antisportivi avvenuti, in data 25.06.2016, nel corso della manifestazione sportiva di Endurance CEI1* "Sardegna Endurance Cup", tenutasi ad Arborea (OR) presso gli impianti di Horse Country Resort.

In particolare la segnalazione riguardava le ripetute ingiurie e gli impropri rivolti alla commissione veterinaria da parte dei signori Giovanni e Carlo Di Battista, nelle rispettive qualità di trainer e cavaliere del cavallo Quyd Ruspina, nel momento in cui avevano appreso dell'eliminazione del suddetto cavallo per zoppia.

Tali insulti, accompagnati addirittura da un gesto violento del signor Giovanni Di Battista, che aveva preso per un braccio uno dei componenti la commissione veterinaria, si protraevano per oltre dieci minuti alla presenza di numerosi testimoni.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, ritenendo sussistere comportamenti irregolari, apriva pertanto procedimento nei confronti dei signori Carlo e Giovanni Di Battista, fissando la pronuncia del provvedimento per la data del 16.07.2016 e concedendo il



previsto termine di due giorni prima della decisione per il deposito di memoria difensiva e documenti.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, perveniva, solo in data 15 luglio 2016 alle ore 20.22 e, quindi, tardivamente rispetto al termine concesso dal GSN come da regolamento, memoria difensiva da parte degli interessati con la quale questi ultimi, da una parte, lamentavano la illegittimità dell'eliminazione del cavallo Quyd Ruspina dalla competizione nonché presunti inadempimenti ai regolamenti FISE-FEI durante la richiamata manifestazione, dall'altra, esprimevano rammarico per quanto accaduto.

* * *

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Regolamento Federale di Giustizia sono sanzionabili le violazioni delle norme federali ed i comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati. Sono altresì sanzionabili, secondo la norma richiamata, le violazioni delle norme del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, tra le quali, ai fini della presente decisione, assumono rilievo primario i principi di lealtà ed il divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine e della dignità personale di altre persone operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo, sanciti rispettivamente dagli artt. 2, 6 e 7 del richiamato Codice di comportamento. L'art. 1, comma 2, del Regolamento Federale sanziona, altresì, ogni atto irrispettoso, offensivo o anche solo potenzialmente lesivo ed ogni dichiarazione lesiva della reputazione, onorabilità e del prestigio degli Ufficiali di Gara.

Dagli atti acquisiti emerge la responsabilità degli incolpati, Signori Carlo e Giovanni Di Battista, per la violazione delle norme sopra richiamate. Essi, infatti, con le dichiarazioni



rilasciate dinanzi a terzi e con i gesti sopra descritti, hanno offeso l'integrità morale, la dignità e la reputazione degli Ufficiali di Gara.

Indipendentemente dalla fondatezza o meno delle ragioni che hanno portato la commissione veterinaria ad eliminare il cavallo dalla competizione sportiva, fattispecie non oggetto del presente procedimento, il fatto addebitato ai tesserati è grave e rilevante per l'ordinamento sportivo, concretando una violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza sportiva.

In ogni caso nella determinazione della sanzione, pur consapevole della gravità dei fatti contestati, lo scrivente GSN ha tenuto conto, sia dell'assenza, per quanto consta, di precedenti disciplinari a carico degli incolpati, sia delle scuse espresse, seppur tardivamente, da questi ultimi.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale irroga

- al tesserato **CARLO DI BATTISTA** la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) e la sanzione della sospensione di giorni 10 (dieci) dall'attività agonistica di cui all'art. 6 lettere d) e e) del Regolamento di Giustizia in allora vigente;

- al tesserato **GIOVANNI DI BATTISTA** la sanzione dell'ammenda nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00) e la sanzione della sospensione di giorni 10 (dieci) da ogni carica e/o incarico federale e sociale di cui all'art. 6 lettere d) e f) del Regolamento di Giustizia in allora vigente.

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 16 luglio 2016

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Marianna Garrone
